



MINERALI INDUSTRIALI S.r.l.

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO APPLICABILI A

MINERALI INDUSTRIALI S.R.L. E SUE CONTROLLATE E COLLEGATE

(Ottobre 2020)

SOMMARIO:

1. Premessa e definizioni
2. Modalità e termini di conclusione dei contratti
3. Modifiche all'ordine
4. Luogo di consegna dei beni
5. Spedizione dei beni e packaging
6. Accettazione dei beni
7. Termini di consegna dei beni - penali
8. Collaudo
9. Diritti di ispezione
10. Documentazione tecnica
11. Garanzia e responsabilità da prodotto difettoso
12. Prezzi
13. Pagamento
14. Fatturazione e documenti fiscali
15. Errata o incompleta documentazione
16. Peso
17. Clausola risolutiva espressa
18. Garanzie finanziarie
19. Cessione dell'ordine
20. Cessione dei crediti e factoring
21. Divieto di pubblicità
22. Brevetti
23. Modifiche contrattuali
24. Riservatezza
25. Comunicazioni
26. Forza maggiore
27. Legge applicabile
28. Foro competente
29. Governance e 231



1. PREMESSA E DEFINIZIONI

1.1. Le condizioni generali d'acquisto, di seguito riportate, formano parte integrante degli ordini affidati da Minerali Industriali S.r.l. ("MI") al fornitore e si applicano ai relativi rapporti.

Eventuali integrazioni, deroghe e/ o modifiche dovranno essere concordate tra MI e il singolo fornitore e, in ogni caso, dovranno essere accettate per iscritto da MI. Nelle more di una definizione contrattuale, le Condizioni qui previste e richiamate in ciascun ordine trovano applicazione sino ad accettazione delle nuove e diverse statuizioni.

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto prevarranno rispetto alle eventuali e contrastanti Condizioni di vendita del singolo Fornitore, anche se richiamate e/o confermate in conferma d'ordine e/o in altri documenti.

1.2. Ai fini della disciplina di cui alle presenti condizioni e di quelle particolari dell'ordine, i termini sotto indicati, a prescindere dall'impiego al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:

- “**Informazioni Riservate**”: tutte le informazioni, di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, ecc.) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, *formal* ed *informal know-how*, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, *files*, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche tecniche e funzionali, delle quali il fornitore dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione dell'ordine, direttamente od indirettamente, anche mediante l'accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell'esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all'ordine, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come "confidenziali", "riservate", "privilegiate" o "*price sensitive*";
- “**Unità Produttiva**”: sede, direzioni, uffici, stabilimenti, miniere, depositi ed altri siti produttivi di MI.

- 1.3. I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nelle presenti condizioni si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell'applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.

2. MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

- 2.1. Unitamente all'ordine, MI potrà inviare, esclusivamente per il tramite della Funzione Acquisti, l'eventuale documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione dello stesso.
- 2.2. Salva diversa indicazione specifica, l'ordine dovrà essere accettato dal fornitore entro tre (3) giorni dalla data riportata sull'ordine stesso tramite restituzione alla Funzione Acquisti di una conferma d'ordine o copia dell'ordine e della documentazione tecnica debitamente firmate in ogni pagina ovvero sottoscrivendo l'ordine elettronico con la firma digitale. Il contratto tra MI e il fornitore si considererà concluso solo all'atto della ricezione da parte di MI di tali documenti. È fatto divieto al fornitore di dare esecuzione al contratto prima di aver restituito a MI l'ordine debitamente sottoscritto anche in calce alla postilla relativa all'accettazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c., secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle presenti condizioni o indicati nell'ordine stesso.
- 2.3. Tutte le quantità, misure, tipologie, prezzi o corrispettivi ed indicazioni di qualsiasi tipologia inseriti dal fornitore nell'offerta, come pure tutte le relative informazioni tecniche ed economiche acquisite dal fornitore stesso in forma scritta o verbale nella fase delle trattative, avranno lo scopo esclusivo di permettere alle parti una migliore comprensione delle specifiche della richiesta e/o dell'offerta. Le predette informazioni non potranno essere assunte in alcun modo come parametri o come valori di riferimento per futuri ed eventuali riscontri o rivendicazioni economiche.
- 2.4. Il fornitore prende atto che le variazioni e/o le modifiche degli ordini, così come l'emissione degli stessi, restano di esclusiva competenza delle Funzioni Acquisti. Il fornitore non condurrà trattative né assumerà impegni con soggetti diversi dalle suddette Funzioni Acquisti.
- 2.5. Qualunque trattativa intrapresa dal fornitore in violazione del comma 2.4. sarà inopponibile a MI; gli eventuali oneri assunti saranno a carico del fornitore stesso.
- 2.6. In ogni caso MI non riconoscerà, e non darà esecuzione, a richieste di pagamenti per ordini non emessi direttamente dalla Funzione Acquisti.
- 2.7. Il fornitore, già registrato, è obbligato a comunicare tempestivamente, via PEC, al seguente indirizzo fornitorimin@min-ind.it, tutte le modifiche dei propri dati anagrafici, ed amministrativi



quali ad esempio la modifica della ragione sociale e/o il cambio di IBAN. Il fornitore che necessita di richiedere modifiche diverse da quanto sopra e legate all'esecuzione dell'ordine di acquisto dovrà scrivere, via PEC, al seguente indirizzo email: mineraliindustriali@pec.it

- 2.8. Il fornitore in via esclusiva è responsabile dell'adempimento degli obblighi nei confronti delle Autorità italiane connessi alla sua presenza diretta o indiretta e/o allo svolgimento di attività nel territorio dello Stato italiano.
- 2.9. Il fornitore si impegna a proporre e a vendere prodotti (quali macchine, ricambi, componenti di fornitura ecc.) nuovi e che siano stati, in ogni caso, fabbricati nello stesso anno nel quale l'ordine d'acquisto viene concluso, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
- 2.10. Il fornitore si impegna, inoltre, a proporre e vendere prodotti che siano stati realizzati per mezzo di materiali fabbricati in Europa, in Nord America, in Sud America, nella Corea del Sud oppure nei Paesi Arabi. Alcuni componenti del prodotto venduto possono essere realizzati al di fuori dei citati ambiti territoriali, ma il fornitore è tenuto a darne preventiva comunicazione e a garantirne appositamente la fornitura.

3. MODIFICHE ALL'ORDINE

- 3.1. Sarà facoltà di MI, per quanto in tempo utile, apportare al contenuto dell'ordine le modifiche ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie previo confronto con il fornitore.

4. LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI

- 4.1. Il luogo di consegna dei beni sarà l'Unità Produttiva o altro luogo precisato nell'ordine.

5. SPEDIZIONE e PACKAGING

- 5.1. La spedizione dei beni oggetto della fornitura sarà effettuata, franco luogo di consegna dei beni, a cura e spese del fornitore e sotto la sua responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità del materiale ed il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell'ordine, salvo quanto diversamente specificato nell'ordine. I rischi della spedizione saranno in ogni caso a carico del fornitore. Dovranno essere rispettate le condizioni particolari eventualmente contenute nell'ordine;

in mancanza di condizioni particolari, dovranno essere utilizzate, previa comunicazione alla Funzione Competente, le modalità più adeguate.

- 5.2. Il fornitore dovrà dare tempestiva notizia di avviso di merce pronta o avvenuta spedizione alla Funzione Competente. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto completa dei riferimenti dell'ordine (codice fornitore, numero e posizione) e della distinta dei colli, con l'elenco dei beni contenuti, la relativa quantità e peso (in base all'unità di misura prevista nell'ordine) e di tutti le ulteriori indicazioni previste dall'ordine. Qualora il documento di trasporto dovesse presentare carenze, errori od omissioni tali da non consentire di individuare in maniera univoca/puntuale i beni ovvero di ricondurre gli stessi ad uno specifico ordine, MI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non prendere in carico i beni in questione. Unitariamente alla copia del documento di trasporto, il fornitore - che è anche produttore della merce spedita - dovrà allegare una dichiarazione di origine della merce, la quale deve essere necessariamente redatta su carta intestata della società del fornitore, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante. E', altresì, necessario che la dichiarazione di origine faccia riferimento alla fattura e al documento di trasporto relativi alla stessa merce. Laddove, invece, il fornitore provveda a più forniture nei confronti di MI, aventi a oggetto merce della stessa origine, quest'ultimo potrà emettere un'unica dichiarazione a lungo termine, avente una validità annuale.

Laddove, diversamente, il fornitore non sia anche produttore della merce spedita, quest'ultimo dovrà allegare – unitariamente alla suddetta dichiarazione di origine della merce – anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in ragione dell'impossibilità di produrre a MI tutte le fatture di acquisto e le dichiarazioni dei fornitori dai quali ha acquistato, fino a risalire al produttore della merce spedita. Anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere redatta su carta intestata della società del fornitore, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante.

In ogni caso, il fornitore è tenuto a distinguere la merce a seconda che quanto spedito abbia un'origine preferenziale (che rispetta, dunque, gli accordi di libero scambio tra UE e il paese di destinazione) oppure un'origine non preferenziale, emettendo, così, le relative dichiarazioni.

- 5.3. MI non prenderà inoltre in carico beni che le siano consegnati anticipatamente rispetto a quanto concordato ovvero in eccedenza rispetto a quanto previsto dall'ordine.
- 5.4. MI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prendere comunque in carico i beni oggetto di consegna anticipata ovvero consegnati in eccedenza. In tal caso le spese di magazzino e

quelle necessarie per la buona conservazione dei beni, così come il rischio del deterioramento e/o perimento, saranno a carico del fornitore.

- 5.5. La consegna dei beni si intende effettuata con clausola DDP (Incoterms 2020) per tutti i beni provenienti da Paesi comunitari o comunque già immessi in libera pratica nell'Unione Europea e DAP (Incoterms 2020) per i beni provenienti da Paesi extracomunitari o comunque ancora soggetti a vincoli doganali. Resta inteso che la consegna dovrà essere effettuata presso il magazzino ovvero il diverso luogo che sarà indicato al trasportatore dal personale ricevente, salvo diverso accordo scritto tra le parti

Per le merci vendute da fornitori comunitari e provenienti da Paesi comunitari diversi dall'Italia, la fattura deve indicare specificamente il codice di nomenclatura combinata TARIC.

Le forniture provenienti da Paesi diversi da quello di appartenenza di MI, così come indicato nell'intestazione dell'ordine, devono essere precedute da un preavviso di almeno dieci (10) giorni, da inviare a mezzo e-mail alla Funzione Acquisti e Logistica, contenente le informazioni e i documenti necessari per la corretta gestione logistica e degli eventuali adempimenti doganali; ferma restando la esclusiva responsabilità del fornitore per l'adempimento delle obbligazioni assunte, eventuali oneri supplementari per MI, derivanti dalla provenienza da Paesi diversi da quello di appartenenza del fornitore, saranno posti a carico di quest'ultimo.

- 5.6. Nel caso di beni extracomunitari non immessi in libera pratica, le fatture dovranno essere accompagnate dal certificato di origine e/o dal certificato comunitario di circolazione merci.
- 5.7. I beni devono rispettare la normativa comunitaria ed italiana ad essi applicabile.
- 5.8. In tutti i casi in cui MI non dovesse prendere in carico i beni, gli stessi saranno respinti e i relativi rischi, oneri e spese resteranno ad esclusivo carico del fornitore. Eventuali spese sostenute da MI per la restituzione di beni saranno addebitate al fornitore.
- 5.9. Le maggiori spese che dovessero derivare a MI dall'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo 5 saranno addebitate al fornitore.
- 5.10. I beni dovranno essere adeguatamente imballati in modo da garantirne l'integrità durante il trasporto; l'imballaggio dovrà essere adeguato al tipo di trasporto richiesto. Per il trasporto via mare l'imballo dovrà essere *seaworthy and water-resistant*; tutti gli imballi in legno dovranno essere conformi alla normativa ISPM 15, salvo quanto diversamente concordato.

6. ACCETTAZIONE DEI BENI

- 6.1. La consegna dei beni al personale ricevente non comporta accettazione degli stessi che avverrà solo all'esito positivo della verifica della conformità di quanto consegnato rispetto all'ordine e della assenza di vizi o difetti. Sarà facoltà di MI denunciare al fornitore, anche posteriormente alla ricezione ed a prescindere dall'eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all'ordine, secondo quanto previsto all'art. 11. In tal caso il fornitore sarà obbligato a provvedere in tempo utile, avendo riguardo alle esigenze di programmazione del lavoro di MI, a rimediare alle non conformità ed a sostituire i beni affetti da vizi o difetti.
- 6.2. Qualora l'ordine preveda che i beni debbano essere installati, assemblati o comunque messi in opera, con prestazione aggiuntiva rispetto alla fornitura degli stessi, la consegna si intenderà effettuata solo a completamento avvenuto della installazione, assemblaggio o messa in opera. Ove tali operazioni non assicurino la piena funzionalità dei beni, come prevista nell'ordine, si applicherà la disciplina di cui al comma 6.1.
- 6.3. Qualora l'ordine preveda consegne ripartite, resta inteso che l'adempimento deriva in ogni caso dall'integrale esecuzione dell'ordine stesso. Per i singoli termini di consegna si applicherà la disciplina di cui all'art. 7.

7. TERMINI DI CONSEGNA – PENALI

- 7.1. I termini di consegna, sia finali che intermedi, dei beni convenuti ed indicati nell'ordine e negli eventuali ulteriori documenti contrattuali sono da ritenersi tassativi.
- 7.2. In caso di mancato rispetto dei predetti termini, non giustificato da cause di forza maggiore, potrà essere applicata una penale pari al 2% del corrispettivo complessivo previsto nell'ordine per ogni settimana, o frazione di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 10%, salva diversa previsione concordata nell'ordine. Per il caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre la quinta settimana rispetto alla data fissata per la consegna o per gli altri adempimenti contrattuali, è facoltà di MI dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo art. 20, con diritto all'acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti.

8. COLLAUDO

- 8.1. Il fornitore prende atto della possibilità che i beni oggetto dell'ordine siano sottoposti a collaudo. Il collaudo dovrà essere eseguito a cura del fornitore avvalendosi dagli enti indicati nel testo dell'ordine o previsti dalla normativa, nel rispetto di tutte le norme, regolamenti e procedure applicabili. Laddove consentito il collaudo potrà essere effettuato da organi interni del fornitore all'uopo incaricati che provvederanno in tal caso a rilasciare il relativo certificato privato.
- 8.2. Sono a carico del fornitore tutte le spese relative ai collaudi, ivi comprese quelle dovute ad eventuali ripetizioni degli stessi, nonché la remunerazione dell'ente designato per i collaudi eseguiti nelle officine e/o stabilimenti del fornitore.
- 8.3. I funzionari di MI e del cliente avranno diritto di assistere alle prove di collaudo, eventualmente accedendo alle officine ed agli stabilimenti del fornitore.
- 8.4. L'eseguito collaudo dovrà essere provato dal relativo certificato da inviarsi, a cura del fornitore, alla Funzione Competente. In difetto, i beni saranno considerati privi delle qualità essenziali per l'uso cui sono destinati, con le conseguenze di cui all'art. 1497 c.c..
- 8.5. A prescindere dal collaudo prescritto, MI si riserva il diritto di verificare, in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni, la corrispondenza dei beni alle condizioni dell'ordine.

9. DIRITTI DI ISPEZIONE

- 9.1. L'Unità Produttiva destinataria della fornitura e le Funzioni Competenti hanno facoltà di verificare le modalità di esecuzione dell'ordine.
- 9.2. Per controllare l'avanzamento e la qualità delle lavorazioni necessarie per l'adempimento dell'ordine, il fornitore dovrà - ferma restando ogni sua responsabilità in merito - consentire ai delegati di MI ed a quelli di eventuali clienti della stessa, libero accesso alle sue officine e stabilimenti.
- 9.3. I delegati avranno diritto di eseguire tutte le prove ritenute opportune al fine di verificare la corrispondenza alle condizioni dell'ordine dei beni che formano oggetto della fornitura.
- 9.4. Le spese sostenute per le prove saranno a carico del fornitore.

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 10.1. Il fornitore si impegna a consegnare alla Funzione Competente tutta la documentazione tecnica relativa alla fornitura, oggetto dell'ordine d'acquisto, almeno una settimana prima della consegna o dal ritiro del materiale, diversamente MI si riserva il diritto di sospendere i pagamenti.
- 10.2. In caso di mancata consegna della documentazione tecnica nei termini previsti nell'ordine, al fornitore potrà essere applicata una penale, pari allo 0,05% del corrispettivo complessivo previsto nell'ordine, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 4%, saldo diverso accordo scritto tra le parti.

11. GARANZIA E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO

- 11.1. Il fornitore assume nei confronti di MI la garanzia di corretta esecuzione della fornitura, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l'insieme.
- 11.2. Tale garanzia scadrà decorsi 24 mesi a far data dalla consegna da parte del fornitore a MI dell'opera cui la fornitura è destinata, a seconda delle leggi e dei regolamenti applicabili.
- 11.3. Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta di MI, il fornitore sarà obbligato ad intervenire immediatamente o comunque in un tempo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, nelle Unità Produttive o altrove, ed a sue spese riparare o sostituire nel più breve tempo possibile i beni che dovessero manifestare vizi o difformità, purché gli stessi siano segnalati entro 60 giorni dal momento in cui siano stati scoperti.
- 11.4. Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni previste per la fornitura dal comma 11.1, per una durata pari a quella prevista dal comma 11.2 decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o sostituita.
- 11.5. Qualora il fornitore non provveda nei termini all'eliminazione dei vizi o difformità, MI avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le relative spese al fornitore inadempiente.
- 11.6. Ove fosse necessario provvedere d'urgenza e prim'ancora di aver segnalato vizi o difformità, MI avrà gli stessi diritti e facoltà sopracitati.



- 11.7. Ove MI sia chiamata a rispondere della difettosità, in qualunque tempo manifestata, di un prodotto che il fornitore abbia assemblato, o fatto assemblare da propri fornitori, MI avrà azione di regresso nei confronti del fornitore cui sia imputabile la difettosità della componente assemblata.

12. PREZZI

- 12.1. I prezzi indicati nell'ordine si intendono fissi a corpo e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale conclusione dell'ordine, anche in deroga all'art. 1467 c.c.. Essi si intendono accettati e comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio e di ogni altro onere, costo o spesa.

13. PAGAMENTO

- 13.1. I pagamenti saranno effettuati, tramite bonifico bancario, dalla consegna dei beni verso presentazione della relativa fattura, così come indicato nell'ordine. In nessun caso saranno imputabili a MI eventuali ritardi (o tassi di interesse) nei pagamenti dovuti ad irregolarità o ritardi nell'emissione o nell'invio della fattura da parte del fornitore.
- 13.2. Il fornitore si impegna ad inviare tempestivamente alla Funzione Competente, la propria fattura completa di coordinate bancarie come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa. Il conto corrente dovrà essere intestato al beneficiario.
- 13.3. In nessun caso il fornitore potrà dolersi del ritardo nei pagamenti qualora questo sia imputabile alla mancata, erronea o tardiva comunicazione delle proprie coordinate bancarie.

14. FATTURAZIONE E DOCUMENTI FISCALI

- 14.1. Le fatture e le note di credito dovranno essere intestate esattamente come da ordine di acquisto.
- 14.2. I documenti fiscali, se emessi da società stabilite in Italia, saranno soggette alla fatturazione elettronica e dovranno essere inviati, con i rispettivi allegati, tramite l'apposito sistema di interscambio utilizzando il codice SDI A4707H7 (aquattrosettezeroseppeaccasette) con eventuale copia di cortesia alla Funzione Acquisti. I documenti fiscali se emessi da società non soggetta alla fatturazione elettronica o da società estera dovranno essere inviati, in formato PDF all'indirizzo e-mail fornitorimin@min-ind.it e potrà contenere un solo documento fiscale, completo degli eventuali allegati. Il fornitore si dichiara sin d'ora consapevole del fatto che, qualora non vengano

rispettate le presenti modalità di invio del presente comma, i documenti fiscali inviati a MI non potranno essere processati in via automatica.

- 14.3. Qualora, in via del tutto eccezionale, non fosse possibile provvedere all'invio in formato elettronico, le fatture, le note credito e i relativi allegati potranno essere inviati in formato cartaceo al seguente indirizzo: Piazza Martiri della Libertà, 4, 28100 Novara NO, Italia.
- 14.4. Le forniture rese da operatori nazionali, o da operatori stranieri per il tramite di una posizione I.V.A. o di una stabile organizzazione italiana, dovranno essere fatturate a mezzo fatturazione elettronica tramite l'apposito sistema di interscambio utilizzando il codice SDI A4707H7 (aquattrossettezerosetteaccasette) indicando il regime I.V.A. applicato e dovranno essere assoggettate all'imposta di bollo ove dovuta secondo le norme in vigore.
- 14.5. I fornitori in possesso di dichiarazione di intento sono tenuti ad utilizzarla riportando in fattura la seguente dicitura: "Operazione non imponibile ad I.V.A. ai sensi dell'art. 8-bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633" con l'indicazione degli estremi della Dichiarazione di intento, salvo che:
- sia applicabile il regime I.V.A. di non imponibilità in base all'art. 8-bis, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o un diverso regime in base alla normativa applicabile;
 - sia diversamente indicato nell'ordine.
- 14.6. Salvo diversa indicazione nell'ordine, le forniture effettuate da soggetti non stabiliti in Italia saranno effettuate senza aggiunta di IVA o corrispondente imposta estera (TVA, VAT, *sales tax*, ecc.) che, ove applicabile, si considera inclusa nel prezzo di cui all'art.13.
- 14.7. Qualora il fornitore consegni beni con clausola DAP alla cui importazione sia tenuta MI, il fornitore dovrà emettere fatture distinte per tali beni.
- 14.8. Su ogni fattura, oltre agli altri dati previsti per legge, dovranno essere riportate le seguenti ulteriori indicazioni:
- numero dell'ordine;
 - luogo di consegna dei beni oggetto dell'ordine;
 - numero di commessa (rilevabile dalla prima pagina dell'ordine);



- matricola e identificativo della macchina o targa del veicolo (solo per auto e mezzi movimento terra o più in generale da cantiere);
 - descrizione chiara e comprensibile dei beni oggetto della fornitura.
- 14.9. Il fornitore si dichiara sin d'ora consapevole del fatto che qualora i documenti fiscali dovessero presentare carenze, errori od omissioni, anche con riferimento alle indicazioni previste dal comma 15.8, ovvero non dovessero essere rispettate le modalità di invio previste dal comma 15.2 gli stessi non potranno essere processati in via automatica.
- 14.10. Il fornitore si dichiara sin d'ora consapevole del fatto che, salvo diversa specifica previsione nell'ordine, non saranno alla stessa riconosciuti anticipi sul corrispettivo contrattualmente previsto; conseguentemente il fornitore si obbliga ad emettere le fatture esclusivamente dopo avere consegnato beni e documentazione tecnica, dopo che gli stessi siano stati presi in carico dalla Funzione Competente con i termini e le modalità previste nelle presenti condizioni e negli ordini.
- 14.11. Qualora le fatture dovessero presentare anomalie o incongruenze gravi, non corrette dal fornitore, MI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di respingere tali fatture. In nessun caso il mancato formale respingimento di una fattura potrà essere ritenuto come accettazione della stessa ovvero della fornitura.

15. ERRATA O INCOMPLETA DOCUMENTAZIONE

- 15.1. Eventuali oneri che dovessero derivare a MI in conseguenza di carenze, errori od omissioni nella documentazione che il fornitore sia tenuto a consegnare (fatture, documenti di trasporto, certificati di origine, ecc.) saranno a carico del fornitore stesso.

16. PESO

- 16.1. Per i beni fatturati a peso, ai fini della liquidazione del corrispettivo, farà fede il peso constatato al ricevimento degli stessi sul bilico del luogo di consegna degli stessi, salvo diversa previsione nell'ordine.

17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 17.1. Le Parti convengono che l'ordine si risolverà di diritto in caso di inadempimento o violazione da parte del fornitore delle disposizioni di seguito specificate, fatto salvo in ogni caso il diritto di MI di richiedere il risarcimento di tutti i danni connessi, collegati e conseguenti dalla stessa subiti:
- articolo 7 (Termini di consegna);
 - articolo 20 (Divieto di cessione del contratto);
 - articolo 26 (Forza maggiore di durata superiore a trenta giorni).
- 17.2. Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il contratto, MI dovrà comunicare al fornitore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'intenzione di avvalersi della clausola di risoluzione. La risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione.

18. GARANZIE FINANZIARIE

- 18.1. Il fornitore prende atto che MI potrà richiedere idonee garanzie di terzi a copertura degli eventuali anticipi accordati, della qualità e del funzionamento dell'oggetto della fornitura e dell'adempimento degli obblighi di garanzia cui è tenuto il fornitore medesimo.
- 18.2. Il fornitore prende atto che tutte le garanzie emesse da terzi a copertura delle obbligazioni previste dall'ordine dovranno prevedere quale soggetto beneficiario "MINERALI INDUSTRIALI S.r.l., Piazza Martiri della Libertà, 4 - 28100 C. F. e P. IVA 01661310035" o le sue controllate e/o collegate.

19. CESSIONE DELL'ORDINE

- 19.1. Sono vietate al fornitore la cessione o il trasferimento dell'ordine.

20. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING

- 20.1. È fatto divieto al fornitore di cedere, anche nell'ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare, per effetto dell'ordine, nei confronti di MI. Eventuali deroghe



al presente divieto dovranno essere pattuite di volta in volta ed approvate preventivamente e per iscritto da MI.

21. DIVIETO DI PUBBLICITÀ

- 21.1 È fatto divieto al fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a forniture effettuate a MI. In particolare, il fornitore è tenuto a non comunicare e/o diffondere dati sensibili relativi agli accordi conclusi con MI; l'estinzione del rapporto contrattuale, dovuta a qualsiasi causa, non comporta il venire meno dell'appena citato obbligo di riservatezza.
- 21.2. In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, MI potrà concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.

22. BREVETTI

- 22.1. Il fornitore assume di fronte a MI la piena garanzia che i beni forniti non sono stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di privativa di qualunque tipo ed a chiunque appartenenti. Qualora MI dovesse ricevere contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti di privativa sull'oggetto dell'ordine, sarà obbligo del fornitore intervenire nel giudizio, sollevando MI da ogni ulteriore conseguenza, anche patrimoniale.
- 22.2. Il fornitore garantisce inoltre a MI la libertà e la licenza dell'uso e del commercio dei beni forniti, tanto in Italia che all'estero.

23. MODIFICHE CONTRATTUALI

- 23.1. Ogni eventuale modifica alle presenti condizioni, così come alle condizioni particolari dell'ordine, dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto a firma di MI e del fornitore.

24. RISERVATEZZA

- 24.1. Il fornitore si obbliga a custodire le Informazioni Riservate, garantendone la segretezza, e ad utilizzare le stesse al solo scopo di adempiere alle obbligazioni previste nell'ordine. Il fornitore si obbliga, altresì, a non divulgare, rivelare o comunicare le Informazioni Riservate, anche



successivamente all'estinzione dell'ordine per qualsiasi causa occorsa, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione a qualsivoglia terzo e ad adottare tutte le misure e cautele necessarie ed idonee per prevenire l'accesso, la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate. In ragione di quanto sopra il fornitore, tra l'altro, non dovrà vendere a terzi i materiali che dovessero essere dallo stesso fabbricati sulla base o avvalendosi delle Informazioni Riservate e dovrà limitare la loro eventuale fabbricazione ai quantitativi previsti dall'ordine, distruggendo gli eventuali scarti e/o eccedenze.

25. COMUNICAZIONI

- 25.1. Ove non diversamente previsto, le comunicazioni rivolte a MI dovranno essere inviate alla Funzione Competente. Esse dovranno essere redatte su carta intestata e sottoscritte in calce dal legale rappresentante o da soggetto munito degli adeguati poteri di rappresentanza del fornitore ovvero digitalmente da questi ultimi. Accanto alla sottoscrizione dovrà essere chiaramente riportato, mediante timbro o caratteri stampati, il nome e il cognome del soggetto sottoscrittore e la sua qualità.
- 25.2. Eventuali comunicazioni effettuate con modalità o forme diverse da quelle previste dal comma 25.1, o prive dei dati ivi indicati, saranno prive di qualsiasi effetto e, conseguentemente, le stesse saranno considerate come non avvenute e, in quanto tali, non opponibili a MI, la quale ultima non sarà tenuta ad effettuare alcuna comunicazione in merito.

26. FORZA MAGGIORE

- 26.1. In qualunque caso di forza maggiore che le parti non siano in grado di prevedere usando l'ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto entro un termine da fissarsi di comune accordo.
- 26.2. Costituiscono casi di forza maggiore guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, restrizioni dell'impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi nazionali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle parti, provvedimenti di Autorità civili e militari e ogni altro elemento non prevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

- 26.3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente i termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi delle sopraelencate cause di forza maggiore.
- 26.4. La parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni ovvero di ricevere la prestazione dell'altra parte in ragione di una causa di forza maggiore si impegna a comunicare via email all'altra parte (per il fornitore alla Funzione Acquisti ed alla Unità Produttiva competente), entro 7 (sette) giorni dal verificarsi di detta causa, la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di avere effetto.
- 26.5. Qualora il verificarsi di cause di forza maggiore dovesse ritardare l'avanzamento di altri lavori già programmati in stretta connessione con la consegna dei beni per la quale si è verificata la causa di forza maggiore, il fornitore dovrà impegnarsi ad intraprendere tutte le azioni e ad apportare tutti i rimedi al fine di ridurre al massimo detto ritardo. In caso di colpose omissioni del fornitore, eventuali maggiori costi sostenuti a tal fine da MI saranno posti ad esclusivo carico del fornitore stesso, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto da MI.
- 26.6. Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protraggano per più di 30 (trenta) giorni, le parti avranno la facoltà di considerare risolto di diritto l'ordine, secondo le modalità di cui al comma 20.2.

27. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

- 27.1. Le presenti condizioni, nonché quelle particolari dell'ordine, sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto privato internazionale e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
- 27.2. Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione delle presenti condizioni e degli ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità, all'esistenza e all'ammontare di crediti verso MI, sarà competente in via esclusiva il Foro di Novara, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente. Tale competenza o giurisdizione non potrà essere derogata nemmeno in caso di connessione o continenza di cause.



28. CODICE ETICO

28.1 Ogni fornitore è tenuto a svolgere le proprie mansioni con l'obiettivo di ottenere la massima soddisfazione di MI. Quando richiesto, ogni destinatario è tenuto a fornire assistenza e informazioni, in maniera cortese, educata, corretta ed esauriente. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva di:

- qualità di beni e servizi richiesti;
- prezzo dei beni e servizi richiesti;
- capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze dell'Azienda, sia in termini di qualità, quantità che rispetto dei requisiti di legge. I fornitori hanno un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività complessiva della Società. Vengono perciò selezionati i fornitori che possiedono le migliori caratteristiche in termini di qualità, innovazione, costo, servizio, continuità ed etica. Ai Dipendenti della Società è richiesto di selezionare i fornitori sulla base dei Principi Etici sviluppati in questo Codice; essi sono incoraggiati a creare e mantenere stabili, trasparenti, collaborative relazioni con i fornitori, nonché ad agire sempre nel miglior interesse della Società.

In particolare, i Dipendenti della Società, soprattutto quelli addetti a tali processi, devono:

- osservare le procedure interne per la selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;
- non discriminare tra i fornitori, consentendo a tutti coloro che hanno i requisiti di competere per l'assegnazione dei contratti mediante la scelta della rosa di candidati basata su criteri oggettivi, dichiarati, trasparenti e documentabili;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- operare nell'ambito delle leggi e normative vigenti;
- applicare le condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un dialogo franco ed aperto con i fornitori, in linea con le migliori consuetudini commerciali;



- richiedere ai fornitori di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includere nei contratti, quando previsto dalle procedure, l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del presente Codice Etico;
- segnalare tempestivamente al proprio superiore o al *Compliance Officer* qualsiasi comportamento di un fornitore che appaia contrario ai Principi Etici del presente documento.

29. GOVERNANCE E 231

29.1 Tutti i fornitori sono tenuti a rispettare, per quanto di loro competenza, le prescrizioni dei modelli “231” di MI/MSS/SASIL disponibili nel sito web: www.mineraliindustriali.it/governance-e-231/